



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1326

Data 12/08/2026

OGGETTO: DOTT. TESEO GIUSEPPE, MEDICO ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – LEGGE N. 14 DEL 24/02/2023 E S.M.I.: ASSENSO DEROGA AI LIMITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DOTT. TESEO GIUSEPPE, MEDICO ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – LEGGE N. 14 DEL 24/02/2023 E S.M.I.: ASSENSO DEROGA AI LIMITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

«Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente»:

PREMESSO che il Dott. Teseo Giuseppe, titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato di Medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta presso l'ambito territoriale di Scafa ed altri Comuni, in data [omissis] di età;

DATO ATTO che, come da documentazione agli atti d'ufficio, è pervenuta a mezzo PEC in data 29/04/2026 – e dunque nel rispetto del termine di 180 (centottanta) giorni antecedenti il compimento [omissis], fissato dalla Norma transitoria n. 5, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, triennio 2022-2024 (di seguito ACN) – la richiesta di disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, presentata dal Dott. Teseo Giuseppe ai sensi dell'art. 4, comma 9-octiesdecies, della legge 24 febbraio 2023, n. 14;

PREMESSO che l'art. 4, comma 9-octiesdecies, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 27/02/2023, dispone quanto segue: *«Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31/12/2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, entro la predetta data»;*

RICHIAMATA la Norma transitoria n. 5 dell'ACN, che recepisce e disciplina in sede contrattuale la disposizione sopra citata, derogando al limite ordinario di cessazione dell'incarico al compimento del 70° anno di età di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) del medesimo ACN, e che subordina l'accoglimento della richiesta di trattenimento alla circostanza che, a conclusione delle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dall'ACN, risulti l'assenza di personale medico convenzionato collocabile, prevedendo altresì che la permanenza in servizio possa protrarsi, nel rispetto del limite massimo di età, fino all'inserimento di un titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della reiterazione delle procedure di assegnazione;

ATTESO che tale normativa è stata confermata e integrata dal D.L. 14/03/2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 09/05/2025, n. 69, il cui art. 12-quater, comma 1, statuisce la possibilità di un ulteriore anno di trattenimento in servizio, elevando il limite massimo di età dal settantaduesimo al settantatreesimo anno, alle medesime condizioni della normativa sopra richiamata e nel medesimo termine finale del 31/12/2026;

ATTESO che la legge 20/04/2026, n. 50, di conversione del D.L. 19/2026 recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, all'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, proroga ulteriormente al 31/12/2027 il termine entro cui è consentito, su base volontaria e alle condizioni sopra indicate, il trattenimento in servizio del personale medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che tale ulteriore proroga non avrà comunque effetto oltre l'eventuale entrata in vigore, nel corso del medesimo anno 2027, di una riforma organica della disciplina di settore, e che, decorso il termine da ultimo indicato, trova applicazione il limite ordinario di 70 anni previsto a regime dagli Accordi Collettivi

Nazionali di categoria;

TENUTO CONTO che a seguito dell'espletamento della procedura di interpello 2026 per l'ambito territoriale di Scafa ed altri Comuni risultano ancora vacanti n. 3 (tre) sedi, così come individuate dalla delibera n. 453 del 27/03/2026, come risultante altresì dalla determinazione delle zone carenti per l'anno 2026 predisposta ai sensi dell'art. 32, comma 2, dell'ACN;

CONSIDERATO altresì il recesso anticipato di un'unità medica operante nel medesimo ambito, con decorrenza dal 01/10/2026, che aggrava ulteriormente la situazione di carenza assistenziale già sussistente nel territorio in parola;

CONSIDERATO, in particolare, che dagli atti istruttori risulta che, alla data di quiescenza del Dott. Teseo Giuseppe, il Comune di Serramonacesca, ricompreso nell'ambito di Scafa ed altri Comuni, resterebbe privo di adeguata copertura assistenziale, con conseguente pregiudizio concreto e specifico per i livelli essenziali di assistenza nel territorio interessato;

VERIFICATA come sussistente la necessità di sopperire provvisoriamente al fabbisogno assistenziale di Medici di Assistenza Primaria nell'ambito territoriale di Scafa ed altri Comuni, nelle more dell'individuazione dei medici titolari per l'anno 2027;

RICHIAMATO l'orientamento condiviso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fatto proprio da SISAC, secondo cui l'accertamento dell'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile presuppone l'espletamento di tutte le procedure di assegnazione annualmente previste dall'ACN (primo avviso, procedura di cui alla c.d. procedura SISAC e avviso riservato ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale) e secondo cui il medico trattenuto in servizio permane nell'incarico soltanto fintantoché, in ciascuna di tali procedure, non si manifesti la disponibilità di un nuovo medico da incaricare a tempo indeterminato per la medesima sede, con cessazione del trattenimento, in tal caso, a decorrere dalla data di apertura dello studio del nuovo titolare;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter accogliere la richiesta di trattenimento in servizio prodotta dal Dott. Teseo Giuseppe per il servizio di Assistenza Primaria a ciclo di scelta presso l'ambito territoriale di Scafa ed altri Comuni, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, alle condizioni e nei limiti temporali indicati nel dispositivo che segue;

«Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza»;

«Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento»;

- *Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sanitari Convenzionati presso la UOC Dinamiche del Personale;*

«Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda»;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati:

1. DI ACCOGLIERE la richiesta del Dott. Teseo Giuseppe, volta ad ottenere il trattenimento in servizio in regime di convenzionamento nell'Assistenza Primaria a ciclo di scelta presso l'ambito territoriale di Scafa ed altri Comuni, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, alle condizioni di cui alla Norma transitoria n. 5 dell'ACN e nei limiti del

fabbisogno aziendale, con cessazione del trattenimento al verificarsi del primo, in ordine cronologico, tra i seguenti eventi:

- a) assegnazione della sede vacante dell'ambito di Scafa ed altri Comuni a un nuovo medico titolare a tempo indeterminato, all'esito del completamento delle procedure di assegnazione previste dall'ACN per l'anno 2027, con effetto dalla data di apertura dello studio del nuovo titolare;
- b) compimento, da parte del Dott. Teseo Giuseppe, del 73° anno di età, ai sensi dell'art. 12-quater, comma 1, del D.L. 25/2025, convertito in legge 69/2025, ovvero del diverso limite massimo di età eventualmente stabilito da ulteriori disposizioni legislative sopravvenute;
- c) 31/12/2027, quale termine ultimo attualmente previsto dall'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge 20/04/2026, n. 50, fatta salva l'anticipata cessazione di efficacia della proroga in caso di entrata in vigore, nel corso del medesimo anno 2027, di una riforma organica della disciplina di settore, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione;

2. DI DARE ATTO che la richiesta di cui al presente provvedimento è stata presentata dal Dott. Teseo Giuseppe in data 29/04/2026, nel rispetto del termine di 180 giorni antecedenti il compimento del settantesimo anno di età fissato dalla Norma transitoria n. 5, comma 2, dell'ACN;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto a verifica al termine di ciascuna delle procedure di assegnazione delle zone carenti bandite per l'ambito di Scafa ed altri Comuni, ai fini dell'accertamento del permanere delle condizioni legittimanti il trattenimento in servizio, con particolare riferimento all'eventuale disponibilità di nuovi medici da incaricare a tempo indeterminato per la sede interessata;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28/06/2012, è immediatamente esecutivo;

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rossano Di Luzio ff
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1326 del 12/08/2026 ad oggetto:

DOTT. TESEO GIUSEPPE, MEDICO ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – LEGGE N. 14 DEL 24/02/2023
E S.M.I.: ASSENSO DEROGA AI LIMITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL COLLOCAMENTO IN
QUIESCENZA DI MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/8/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato